

Avviso pubblico

per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura privati, da finanziare nell'ambito del PNRR

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Misura 1 – “Patrimonio culturale per la prossima generazione”

Componente 3 – Cultura 4.0 (MIC3-3)

Investimento 1.2

“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123 “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*” che ha previsto all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, dopo il comma 2 l'aggiunta del comma 2-bis che stabilisce che fino al 31 dicembre 2026 operano altresì presso il Ministero, quali uffici di livello generale straordinari per l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR e la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTA la legge 9 agosto del 1990, n. 241, e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 12, “*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*” e l'art. 18, comma 3bis, ai sensi del quale “*Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 1 - *Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura*, Componente 3 - *Turismo e cultura 4.0* (M1C3-3), Misura 1 - *Patrimonio culturale per la prossima generazione*, Investimento 1.2 - *Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura*, del PNRR;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*”;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione centrale titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, sulle “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*” e, in particolare, l'articolo 10, commi 1-6, che definiscono alcune procedure per l'attuazione del PNRR, prevedendo che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTO il decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del NextGeneration EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*) e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare il Target MIC3-3, da conseguire entro il T2-2026, relativo alla conclusione degli interventi di miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura, con complessivi 617 luoghi della cultura oggetto di interventi realizzati, così distribuiti: n. 352 tra musei, monumenti, aree archeologiche e parchi, 129 archivi, 46 biblioteche e 90 siti culturali non statali. Si tratta di interventi fisici volti a rimuovere le barriere architettoniche e l'installazione di ausili tecnologici che consentano la fruizione alle persone con ridotte capacità sensoriali (esperienze tattili, sonore, olfattive). Il Target prevede altresì che il 37 % degli interventi sia localizzato al Sud;

CONSIDERATO che l'Investimento 1.2 *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”* ha un valore complessivo di 300 milioni di euro, dei quali euro 127.458.839,00 per progetti riguardanti siti appartenenti al Ministero della Cultura da acquisire attraverso schede progettuali, euro 127.460.000,00 per siti non appartenenti al Ministero della Cultura, euro 6.429.400,00 per la redazione del P.E.B.A., euro 32.147.000,00 per la realizzazione del progetto AD Arte. Sistema Informativo, euro 6.504.761,00 per il corso di formazione-informazione-sensibilizzazione relativo al progetto;

VISTO il decreto ministeriale del Ministro dei beni e delle attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 agosto 2017, n. 154, recante *“Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*;

VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, recante *“Adozione dei livelli uniformi di qualità per i musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica e di attivazione del sistema museale nazionale”*;

VISTA la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante *“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”*;

VISTO l'articolo 24 *“Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche”* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e ss.mm.ii., recante *“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 marzo 2008, recante *“Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”*;

VISTA la circolare della Direzione generale Musei n. 80 del 1° dicembre 2016, recante *“Raccomandazioni in merito all'accessibilità a musei monumenti, aree e parchi archeologici”*;

VISTA la circolare della Direzione generale Musei n. 26 del 25 luglio 2018, recante “*Linee guida per la redazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche nei musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici*”;

VISTA la Direttiva (UE) n. 2019/882 del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi;

VISTA la legge 1 ottobre 2020, n. 133, “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005*”;

VISTO l'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, “*Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e PNC*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Segretario generale del Ministero della Cultura 7 luglio 2021, n. 528, recante “*Modello di governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della Cultura*”, modificato dal successivo decreto del Segretario generale del Ministero della Cultura 20 gennaio 2022, n. 10, che, in particolare, stabilisce:

- all'articolo 1, che fino al 31 dicembre 2026, presso il Segretariato generale opera l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero della Cultura. In particolare, l'Unità di missione provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. L'Unità di missione svolge altresì le funzioni relative al coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77;

- all'articolo 2, che, nell'elencare gli interventi previsti dalla Missione 1 - Componente 3 del PNRR, di competenza del Ministero della Cultura, indica la Direzione generale Musei quale struttura attuatrice dell'Intervento 1.2 “*Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura*”, per un importo pari a 300 milioni di euro;

VISTA la nota del Direttore generale Musei prot. 16081 del 10 ottobre 2021, con la quale, con l'obiettivo di garantire l'efficace attuazione delle singole misure del PNRR, è stato istituito un tavolo tecnico di coordinamento;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n 178*”;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21 del 14 ottobre 2021, recante “*Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti del PNRR*”;

VISTA la Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante “*Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target*”;

VISTA la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) recante “*Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;

VISTA la Circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021- indicazioni attuative”;

VISTA la Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”.

Definizioni

Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR.
Componente	Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
Corruzione	Fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli.
CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia	Fondo di cui all’articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Frode	Comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata



	<i>comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.</i>
Frode (sospetta)	Irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.
Indicatori di <i>outcome</i>	Una misura sintetica espressa in forma quantitativa atta a rappresentare i fenomeni economico-sociali su cui il PNRR incide.
Irregolarità	Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.
Milestone	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
Missione	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
Misura del PNRR	Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode.
Opzioni semplificate in materia di costi (OSC)	Modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli documenti giustificativi.
PNRR (o Piano)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)	Principio definito all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
Progetto o intervento	Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima



	di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
Rendicontazione delle spese	Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
Rendicontazione dei milestone e target	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (<i>milestone</i> e <i>target</i> , UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.
Rendicontazione di intervento	Rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei <i>milestone</i> e <i>target</i> associati agli interventi di competenza.
Domanda di Rimborso o Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale	Richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Riforma	Azione o processo utile ad apportare modifiche e miglioramenti che abbiano un impatto significativo ed effetti duraturi. Lo scopo di una riforma è modificare strutturalmente i parametri, indirizzare i driver necessari o rimuovere gli ostacoli o altri impedimenti rispetto ai principi fondamentali di equità e sostenibilità, occupazione e benessere.
Servizio centrale per il PNRR	Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
Sistema ReGiS	Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.
Soggetto attuatore	<p>Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR.</p> <p>In particolare, l'articolo 1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: <i>“i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”</i>.</p> <p>L'art 9 c. 1 del medesimo decreto specifica che <i>“alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti</i></p>



	<i>attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”.</i>
Soggetto realizzatore o soggetto esecutore	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
Struttura di coordinamento dell'Amministrazione titolare di interventi PNRR	Struttura di livello dirigenziale generale di riferimento individuata da ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR per provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo (ovvero unità di missione di livello dirigenziale generale appositamente istituita fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale).
Target	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
Unità di Audit	Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.

per la presentazione di proposte progettuali di intervento, finalizzate alla rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali, da parte dei musei e luoghi della cultura privati, per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, da finanziare nell'ambito del PNRR, Investimento 1.2, M1C3-3, finanziato dall'Unione europea – NextGeneration EU.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione dell'intervento finanziario

1. Il presente avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali da parte di musei e luoghi della cultura privati, aventi ad oggetto la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali. Il concetto di "barriere" è esteso e articolato, e comprende elementi della più svariata natura che possono essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, affaticamento, disagio, pericolo. Sono quindi barriere non solo i gradini o i passaggi troppo angusti, ma anche i percorsi con pavimentazione sdruciolevole, irregolare, sconnessa, le scale prive di corrimano, le rampe con forte pendenza o troppo lunghe, i luoghi di attesa priva di sistemi di sedute o di protezione dagli agenti atmosferici se all'aperto, i terminali degli impianti posizionati troppo in alto o troppo in basso, la mancanza di indicazioni che favoriscano l'orientamento o l'individuazione delle fonti di pericolo. Le barriere sono dunque un ostacolo per chiunque, non solo per particolari categorie di persone in condizioni di disabilità, ma per tutti i potenziali fruitori di un bene.

2. La valutazione delle proposte progettuali avviene tramite l'attribuzione di un punteggio di merito assegnato da un'apposita Commissione che darà luogo a una graduatoria. I progetti sono finanziati in ordine

decescente, partendo dal punteggio massimo e fino a esaurimento delle risorse disponibili. La valutazione dei progetti avverrà secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del presente Avviso.

3. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di una nota di accettazione del finanziamento/atto d'obbligo, con cui il Soggetto proponente dichiara di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi, le condizioni connesse alla realizzazione del progetto a valere sulle risorse Investimento 1.2, M1C3-3, finanziato dall'Unione europea – NextGeneration EU.

4. Al fine di garantire il riequilibrio territoriale previsto dal PNRR, sono finanziate almeno nella misura del 50% le proposte progettuali provenienti dalle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), in linea con tutti i parametri indicati nel presente Avviso.

Art. 2

Dotazione finanziaria

1. Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono complessivamente pari a euro 7.460.000,00 (euro settemilioni quattrocentosessantamila/00) a valere sul PNRR, Missione 1 - *Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura*, Misura 1 – *Patrimonio culturale per la prossima generazione*, Componente 3 - *Turismo e Cultura 4.0 (M1C3-3)*, Investimento 1.2: “*Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura*”, da destinare a interventi su musei e luoghi della cultura appartenenti a privati.

2. Il finanziamento è pari al 100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi.

3. Al contributo concesso sulla base del presente Avviso è possibile aggiungere, a titolo di cofinanziamento, altre risorse pubbliche, comunitarie, nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra la stessa voce di spesa, nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 (cd. divieto del doppio finanziamento).

Art. 3

Soggetti attuatori ammissibili

1. I soggetti attuatori destinatari dell'Avviso sono istituti e luoghi di cultura privati, dotati di personalità giuridica, quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, nonché i complessi monumentali appartenenti a soggetti privati e aperti al pubblico che espletano un servizio privato di utilità sociale, così come previsto dall'art. 101, comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. Possono altresì presentare domanda anche soggetti che rivestano la qualifica di gestori degli stessi, purché producano apposita dichiarazione attestante l'autorizzazione del proprietario all'intervento oggetto della domanda di finanziamento.

2. A pena di esclusione i soggetti di cui al comma 1, in sede di presentazione della domanda di finanziamento sulla piattaforma online <https://servizionline.cultura.gov.it/> di cui al successivo articolo 8, devono rendere espressa dichiarazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità i seguenti requisiti:

a) aver adottato uno Statuto o regolamento dal quale emerga:

- denominazione;
- sede;
- natura giuridica;
- missione;
- patrimonio;
- funzioni e compiti svolti;
- ordinamento;

- assetto finanziario.
- b) avere sede in Italia;
- c) essere in possesso di un documento di rendicontazione contabile che evidenzi la pianificazione e i risultati della gestione finanziaria e contabile delle risorse messe a disposizione dell'istituto o luogo della cultura ovvero altro documento di programmazione e di rendicontazione delle risorse e del loro utilizzo;
- d) garantire l'apertura al pubblico per almeno 24 ore settimanali compreso il sabato o la domenica ovvero, nel caso di aperture stagionali, almeno 100 giorni l'anno, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative;
- e) gestire una pagina web o un canale social media per la comunicazione e promozione dell'istituto o luogo della cultura;
- f) aver svolto iniziative rivolte all'accessibilità, fruizione, comunicazione, promozione e valorizzazione delle componenti sociali nel territorio in cui operano;
- g) utilizzare modalità di gestione inclusive rispetto al contesto territoriale di riferimento;
- h) essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per l'attuazione dell'intervento e assicurare, nei tempi previsti e condivisi a livello comunitario, il raggiungimento di *milestone* e *target* associati;
- i) avere adottato adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, di assenza di conflitti di interesse, di frodi e corruzione;
- j) rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, garantendo altresì l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi del medesimo articolo;
- k) essere, se gestore dello stesso, autorizzato dal soggetto proprietario a eseguire l'intervento, laddove possibile e nel rispetto di quanto previsto dal contratto/convenzione/concessione di gestione;
- l) garantire la coerenza dell'intervento con le strategie nazionali e con i principi orizzontali e gli obblighi specifici del PNRR relativamente alla parità di genere, alla protezione e valorizzazione giovanile e al superamento dei divari territoriali e comunque con le disposizioni in materia di sostegno alla partecipazione di donne e giovani di cui al D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- m) aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse della Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.2 "*Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura*" e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della domanda di finanziamento;
- n) essere a conoscenza che il Ministero della Cultura si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- o) garantire che la realizzazione delle attività progettuali non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH);
- p) essere autorizzato dal proprietario del bene, qualora diverso dal Soggetto proponente, a presentare la domanda di finanziamento e la relazione descrittiva;

q) qualora la gestione sia in capo a più soggetti, è stato acquisito il consenso da parte di tutti i soggetti aventi titolo, che hanno condiviso la domanda di finanziamento e la relazione descrittiva sottoscritta dal Soggetto proponente.

3. Ancora, a pena di esclusione, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, il Soggetto proponente deve rendere espressa dichiarazione con la quale si impegna a:

a) prevedere che nei progetti presentati:

- siano inseriti criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01), i progetti dovranno escludere dall'ammissibilità il seguente elenco di attività: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non siano inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; e iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti possa causare danni all'ambiente;
- sia inserito l'obbligo dell'aggiudicatario di riferire in merito all'attuazione del contratto con cadenza almeno bimestrale ovvero nel più breve termine richiesto dal Soggetto attuatore.

b) rispettare le tempistiche di attuazione previste dal PNRR e, in particolare, l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti nei termini indicati nella proposta e la **conclusione dell'intervento entro il 30 giugno 2026**, fatto salvo i più ridotti termini specificatamente previsti per l'intervento nella domanda di finanziamento e relativi allegati, in coerenza con quanto indicato all'articolo 5 del presente Avviso, riconoscendo/attestando espressamente che i predetti termini costituiscono presupposto e condizione dell'ammissibilità a finanziamento e che il cronoprogramma di attuazione è coerente e rispondente ai predetti termini;

c) sottoscrivere con il Ministero della Cultura la nota di accettazione al finanziamento/atto d'obbligo predisposto dallo stesso Ministero;

d) produrre alla Direzione generale Musei, prima della sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui sopra, le necessarie autorizzazioni, pareri o nulla osta rilasciate dagli Enti di competenza alla realizzazione dell'intervento.

4. In sede di presentazione della domanda di finanziamento il proponente deve altresì allegare, sempre a pena di esclusione:

a) domanda di finanziamento, generata automaticamente dalla piattaforma di cui al successivo articolo 8, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto proponente o da persona fisica nel caso in cui il Soggetto proponente sia costituito da una persona fisica;

b) relazione descrittiva dell'intervento per il quale si richiede il finanziamento in conformità e rispondenza al format di cui all'Allegato A, sottoscritta digitalmente e contenente gli elementi utili per la relativa valutazione di merito, comprensiva del piano di gestione, del quadro tecnico economico (QTE), del cronoprogramma di spesa e del cronoprogramma attuativo procedurale da cui si evinca che le procedure previste per l'avvio e la realizzazione dell'intervento sono coerenti con le tempistiche di impegno e attuazione previste dal Ministero della Cultura per il raggiungimento dei target e milestone dell'Investimento 1.2 del PNRR-M1C3-3 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”;

c) delibera/atto o provvedimento dell'organo competente del Soggetto proponente di approvazione della domanda di finanziamento dell'intervento e della relativa candidatura; nel caso in cui il Soggetto proponente sia una persona fisica, codice fiscale dello stesso.

5. Nel caso siano presenti più soggetti aventi titolo, uno solo di essi assume il ruolo di Soggetto proponente, ai fini della presentazione della domanda di finanziamento di cui al presente Avviso. Il Soggetto proponente può presentare fino a tre domande di finanziamento su tre distinti musei o luoghi della cultura, contraddistinte da tre diversi CUP successivamente all'ammissione a finanziamento e prima della stipula dell'atto d'obbligo; ove siano presentate domande di finanziamento in numero maggiore di tre, saranno ammesse a valutazione solo le ultime tre domande in ordine cronologico.

Art. 4

Interventi finanziabili

1. Gli interventi proposti dovranno essere altamente significativi, idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva in rapporto all'obiettivo della fruizione ampliata, quale tema strategicamente rilevante della mission del museo, archivio, biblioteca, area o parco archeologico e complesso monumentale, in parallelo con un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale.
2. I finanziamenti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di interventi che abbiano come oggetto opere materiali e/o azioni immateriali all'interno dello spazio fisico e virtuale del museo, archivio, biblioteca, area o parco archeologico e complesso monumentale, quali:

a. Accessibilità dall'esterno - Implementazione sito web

Implementazione del sito web dell'istituto con strumenti dedicati agli utenti con ridotte capacità sensoriali, che assicurino la fruizione ampliata fornendo informazioni e conoscenza, consentendo l'interazione e la produzione di contenuti culturali anche in una logica partecipativa.

Realizzazione di un punto informativo al quale rivolgersi direttamente o in remoto, per avere informazioni sullo specifico istituto e sistemi di prenotazione e contatto telefonico diretto, o indiretto in remoto, seguiti da personale con una formazione specifica dedicata ai temi dell'accessibilità. Predisposizione di un numero telefonico dedicato all'accessibilità, gestito da operatori formati per affrontare adeguatamente le richieste di informazioni riguardanti le diverse forme di accessibilità e fornire approfondimenti sui servizi resi disponibili dal museo.

b. Raggiungibilità e accesso ai percorsi e ai diversi servizi

Interventi sulla segnaletica lungo i percorsi esterni di accesso al museo, archivio, biblioteca, area o parco archeologico e complesso monumentale, anche con integrazione dei segnali con icone che comunichino i servizi per l'accessibilità.

Interventi sui percorsi di accesso alla struttura (marciapiedi, viottoli, rampe ecc.) affinché siano di larghezza e pendenza adeguata, rimozione di ostacoli (pali, arredi urbani, aperture temporanee di porte), piani disconnessi o eccessivamente sdruciolevoli. **Realizzazione di parcheggi riservati** alle auto con contrassegno. Progettazione e realizzazione, solo ove necessario e per comprovate necessità, di percorsi alternativi per raggiungere l'ingresso accessibile. **Interventi sull'immagine architettonica dell'ingresso** che ne permetta una immediata individuazione. Realizzazione di spazi temporanei di attesa atti a proteggere i fruitori da disagi climatici. Inserimento negli spazi di accesso di percorsi tattili, tattilo-plantare, o con dispositivi sonori per i visitatori con disabilità visiva. **Acquisto di arredi** per i punti informativi, le biglietterie, la distribuzione del materiale di altezza e sezione trasversale atta ad

un rapporto diretto tra personale e fruitore su sedia a ruote o di altezza limitata. Acquisto di arredi per il servizio guardaroba fruibile in piena autonomia a persone su sedia a ruote o con esigenze specifiche per le quali si richiedono altezza e profondità adeguata, aperture/chiusure facilitate, numeri identificativi in caratteri ad alta leggibilità e braille. Inserimento lungo l'intero percorso di fruizione interna di segnaletica con icone che possano con immediatezza dare informazioni sui livelli di accessibilità presenti.

Interventi per rendere i servizi igienici adatti alle esigenze di tutti, evitando soluzioni specializzate. Inserimento di attrezzature ed arredi atti ad un uso autonomo dei servizi da parte della più vasta platea possibile di fruitori, dai bambini, alle persone con ridotta mobilità, a quelle su sedia a ruote.

Interventi volti a consentire la piena accessibilità di punti ristoro, caffetterie, bookshop e ogni altro spazio presente ad uso pubblico e che offrano un uso comodo e confortevole degli spazi e degli arredi ad ogni tipo di fruitore.

c. Percorsi orizzontali e verticali

Tutti gli interventi necessari per consentire di accedere a quote diverse dello spazio del museo, archivio, biblioteca, area o parco archeologico e complesso monumentale, utilizzando in sicurezza scale, rampe, piattaforme elevatrici, ascensori, quali elementi integrati nell'esperienza di visita.

Tutti gli interventi necessari per consentire il pieno utilizzo degli spazi ai piani eliminando gli ostacoli fisici.

Ogni intervento ed inserimento di dispositivo che consenta una esperienza di visita autonoma per la più larga parte dei visitatori (ad esempio: realizzazione di pavimentazioni e scale con segnalazioni plantari, contrasti cromatici e integrazioni con avvisi sonori; per i vani ascensori inserimento di pulsantiera braille e sonora e l'annuncio sonoro del piano di fermata, dispositivo telefonico per non udenti che permetta di dialogare tramite *display*/schermo e la tastiera tra vano cabina e sala di emergenza).

d. Percorsi museali

Predisposizione di forme alternative e strumenti specifici per assicurare un'adeguata esperienza di visita alle persone con disabilità motoria, sensoriale o cognitiva.

Inserimento nel percorso museale di tutti quegli strumenti che consentano una fruizione ampliata quali, ad esempio, sistemi audio per non vedenti, video in Lingua Italiana dei Segni (LIS), e/o Americana (ASL) e/o *International Sign Language* (IS), avvisi luminosi, possibilità di rete Wi-Fi per scaricare applicativi o accedere a contenuti culturali in ambiente digitale.

Acquisto ed installazione di dispositivi di supporto/ausili per il superamento di specifiche disabilità (permanenti e temporanee) quali riproduzioni per esplorazione tattile, audio guide, ausili per difficoltà motorie etc.

Realizzazione di piccole aree di sosta lungo il percorso.

e. Formazione specifica del personale

Formazione dedicata per un'accoglienza cortese, rispettosa, attenta a specifiche richieste relative a disabilità e ad esigenze particolari nella fruizione dei servizi museali. Il personale va, inoltre, istruito affinché valuti costantemente le situazioni di pericolo nella fruizione. Piano di aggiornamento professionale dedicato all'accoglienza della più vasta varietà di visitatori, dall'uso dei dispositivi di sicurezza e primo soccorso per tutti (defibrillatori, etc.) a quelli per persone con esigenze specifiche, (ad esempio l'uso della Lingua dei Segni).

f. Sicurezza ed emergenza

Interventi di messa in sicurezza di recinzioni e cancelli d'ingresso e percorsi di fruizione, installazione di sistemi automatici di controllo degli ingressi e del flusso dei visitatori e interventi di varia natura volti alla riduzione e mitigazione dei rischi (ad esempio l'eliminazione lungo i percorsi di elementi pericolosi in relazione alla diversa tipologia di visitatori, altezza bambino, altezza sedia a ruote, pavimentazioni che garantiscano l'attrito nella percorrenza evitando rischi di cadute, segnalazioni attraverso colori, cambiamento di materiale o illuminazione di dislivelli e salti di quota, inserimento di dispositivi sonori che segnalino le aree terminali di scale e rampe, etc.).

Implementazione nel Piano di Sicurezza ed Emergenza di tutti quegli elementi e quelle scelte progettuali che lo rendano attento al tema dell'accessibilità (collocazione e dimensioni della segnaletica di emergenza in rapporto alla posizione delle persone, utilizzo di simbologie standardizzate a livello internazionale che permettano un riconoscimento universale dei segnali da parte dei diversi pubblici, collocazione di planimetrie semplificate, correttamente orientate, dove sia indicato in modo chiaro la posizione del lettore e il *layout* di esodo, porte di emergenza con dispositivi automatici di apertura, etc.).

g. Valorizzazione

Tali interventi potranno riguardare l'implementazione e il miglioramento dei temi dell'accessibilità ampliata mediante progetti di ricerca, pubblicazioni, eventi ed esposizioni, nonché mediante interventi atti a conseguire e ad implementare l'accessibilità cognitiva sia sul piano linguistico, che della comprensibilità dei contenuti attraverso ogni tipo di supporto.

3. La proposta progettuale, presentata secondo il format di cui all'Allegato A, dovrà illustrare altresì il piano di gestione dell'intervento sull'accessibilità fisica, cognitiva e sensoriale del museo, archivio, biblioteca, area o parco archeologico e complesso monumentale, di durata almeno decennale, che espliciti la capacità del progetto di autosostenersi e garantire, nel tempo, un corretto equilibrio tra attività di manutenzione programmata e iniziative di valorizzazione del bene nonché l'indicazione di opportuni strumenti di valutazione degli obiettivi prefissati. Il Piano di gestione dovrà inoltre evidenziare il risultato operativo della gestione post investimento sia nel suo complesso sia enucleando le eventuali attività economiche svolte (con separata indicazione dell'investimento relativo). L'individuazione di eventuali Partenariati o di soggetti gestori privati dovrà avvenire con procedure trasparenti, aperte, proporzionate e non discriminatorie.

Art. 5

Contributo degli interventi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi dell'Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura

1. L'allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio COM (2021)344 relativa all'approvazione della valutazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia, presenta l'elenco di traguardi (*milestones*), obiettivi (*targets*), indicatori e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione degli investimenti.

2. L'Allegato richiamato al punto 1 prevede per l'investimento 1.2 *Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura*, i seguenti traguardi, obiettivi, indicatori e tempistiche di conseguimento:

N.	Traguardo/ obiettivo	Denominazione	Indicatore quantitativo	Calendario conseguimento
M1C3-3	Obiettivo	Interventi per il miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura	617	Entro II trimestre 2026

3. Ulteriori traguardi, obiettivi e indicatori e relative tempistiche sono stati definiti al livello nazionale il cui conseguimento sarà verificato dal Ministero dell'economia e delle finanze; tra questi si evidenzia:

M1C3-3-ITA-1	Obiettivo	Interventi per il miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura	150	Entro II trimestre 2023
M1C3-3-ITA-2	Obiettivo	Interventi per il miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura	370	Entro II trimestre 2024
M1C3-3-ITA-2	Obiettivo	Investimenti (%) soggetti a Stato di Avanzamento Lavori (SAL)	35%	Entro IV trimestre 2024

4. Le proposte selezionate e ammesse a finanziamento dovranno consentire, in concorso con le parallele procedure relative agli istituti e luoghi della cultura appartenenti al Ministero della Cultura e ad altri soggetti pubblici, il conseguimento degli obiettivi sopra indicati a livello complessivo dell'investimento.

5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti ai precedenti commi 2 e 3, per i progetti il cui cronoprogramma prevede la conclusione entro il II trimestre 2023 è contemplata una premialità in fase di valutazione, nei termini indicati al comma 4, Ambito III, criterio b) dell'articolo 10 del presente Avviso. Sarà, inoltre, necessario che le proposte selezionate e ammesse a finanziamento prevedano la conclusione degli interventi su almeno 15 istituti e luoghi della cultura entro il II trimestre 2023.

6. Qualora la graduatoria stilata sulla base del punteggio assegnato dalla Commissione non dovesse consentire il conseguimento di tali obiettivi, si procederà alla designazione dei Soggetti attuatori individuando, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, le prime 15 proposte utili ad assicurarne il raggiungimento.

Art. 6

Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione dell'intervento.

1. L'importo complessivo del finanziamento a valere sull'Avviso è pari a euro 7.460.000,00, con un importo massimo di euro 200.000,00 per singolo progetto.
2. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, tutti gli interventi dovranno essere avviati mediante consegna dei lavori, pena la revoca del finanziamento, entro il 30 giugno 2023.

Art. 7 **Spese ammissibili**

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento sono da considerarsi ammissibili, purché pertinenti, essenziali e finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, tutte le spese sostenute in osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, risultano ammissibili le seguenti spese di investimento, effettivamente sostenute dal Soggetto attuatore, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili:
 - a) spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi;
 - b) spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
 - c) spese tecniche di progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni tecniche;
 - d) imprevisti (se inclusi nel quadro economico, previa verifica del rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente per le procedure e spese realizzate in fase di realizzazione dell'opera);
 - e) allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
 - f) spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita;
 - g) spese per la realizzazione di attività didattiche, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi, manifestazioni, comprese le spese per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture;
 - h) spese per la realizzazione di studi/ricerche di carattere scientifico e/o divulgativo; spese per ogni tipo di supporto atto a conseguire e ad implementare l'accessibilità cognitiva sia sul piano linguistico, che della comprensibilità dei contenuti.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere esposto puntualmente e tracciato per ogni progetto in maniera distinta nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
4. Non sono in ogni caso ammissibili:
 - a) spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
 - b) spese relative a lavori in economia;
 - c) spese per il personale dipendente, fatti salvo gli incentivi *ex* articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. e quelli pertinenti alle disposizioni in materia di attuazione del PNRR, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - art. 1 comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021- indicazioni attuative";
 - d) spese conseguenti ad autofatturazione.
5. Sono sempre inammissibili le spese per ammende e penali, nonché per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere e autorizzazione preventivi del Ministero della Cultura.

6. Come stabilito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2021/241, sono ammissibili solo le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal predetto Regolamento e che siano:

- a) assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
- b) effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
- c) pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Art. 8

Termini e modalità di presentazione della domanda e documenti da trasmettere

1. La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal Soggetto proponente, completa della proposta, dei documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 3, deve essere presentata, entro il termine indicato al successivo comma 4, utilizzando esclusivamente la piattaforma online <https://servizionline.cultura.gov.it/> e accessibile a partire dal giorno 12 maggio 2022.

2. I Soggetti proponenti che intendono presentare la domanda di finanziamento devono essere obbligatoriamente in possesso di una casella di posta elettronica certificata e devono preventivamente accedere a una procedura di autenticazione sulla piattaforma. Ulteriori indicazioni sulle modalità di accesso sono descritte in un documento pubblicato nella pagina dedicata del sito istituzionale del Ministero della Cultura.

3. Al termine delle attività di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento per via telematica, la piattaforma genererà in automatico una ricevuta a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda la cui copia sarà contestualmente trasmessa all'indirizzo PEO del Soggetto proponente.

4. Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 12 agosto 2022.

5. Per ogni domanda di finanziamento la piattaforma consentirà di modificare, anche più volte, ma solo entro il termine di cui al precedente comma 4, i dati già inseriti e di presentare più volte la domanda di finanziamento, i documenti e le dichiarazioni allegate; ricorrendo detta ipotesi, sarà valutata esclusivamente la domanda e i relativi allegati presentati per ultimi in ordine temporale. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di finanziamento e dei relativi allegati sono attestate dalla piattaforma. Allo scadere del termine indicato al precedente comma 4, la piattaforma non permetterà più alcun accesso per la compilazione e la presentazione delle domande di finanziamento e dei relativi allegati.

6. Per le procedure di accredito e di autenticazione di cui al comma 2 del presente articolo attivate oltre il decimo giorno antecedente il termine di cui al precedente comma 4, non è garantita la soluzione di eventuali problematiche tecniche relative all'accredito, ritenendosi per l'effetto esclusa qualsiasi responsabilità del Ministero della Cultura.

7. Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento, né della domanda di finanziamento e dei relativi documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 3, differente da quella indicata nel presente articolo.

8. Tutti i documenti e le dichiarazioni necessari ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, ivi compresa la stessa domanda di finanziamento e la relativa proposta, devono essere caricati sulla piattaforma muniti di firma digitale del proponente sottoscrittore della domanda di finanziamento. In ogni caso, tutta la documentazione da firmare digitalmente dovrà essere redatta nel formato PDF.

9. La trasmissione della domanda di finanziamento può avvenire unitamente alla proposta, ai documenti e alle dichiarazioni di cui al precedente articolo 3, previo caricamento degli stessi sulla piattaforma, esclusivamente seguendo le indicazioni ivi riportate e tenendo conto che la dimensione di ciascun allegato non può eccedere il limite di 2 MB e cumulativamente il limite di 15 MB.

10. Le domande di finanziamento non complete e/o non sottoscritte, ovvero recanti in allegato una proposta, documenti o dichiarazioni non completi e/o non sottoscritti, ovvero carenti della proposta, dei documenti o delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 3 e, comunque, non corrispondenti a quanto previsto e richiesto a pena di esclusione dal presente Avviso, saranno considerate non validamente presentate e saranno pertanto escluse a termini del precedente articolo 3.

Art. 9

Verifica di ammissibilità delle domande

1. Le domande di finanziamento pervenute nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 8 saranno soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del responsabile del procedimento, con l'eventuale supporto di una Segreteria tecnica appositamente costituita, avuto riguardo della relativa conformità alle disposizioni di cui al precedente articolo 3, nonché della presenza di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste dal presente Avviso.

2. Le domande di finanziamento non pervenute nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 8 e le domande che dovessero risultare non ammissibili a seguito della verifica di cui al precedente comma 1, saranno escluse e non ammesse alla valutazione di merito di cui al successivo articolo 10. Dell'esclusione sarà data comunicazione specifica a mezzo PEC al Soggetto proponente.

Art. 10

Modalità di valutazione e approvazione della domanda

1. Le proposte ammesse all'esito della verifica di cui al precedente articolo 9 saranno valutate nel merito da un'apposita Commissione istituita con decreto del Direttore generale Musei, composta da rappresentanti del MIC e delle autonomie locali e da eventuali esperti interni ed esterni alla Pubblica Amministrazione. La Commissione sarà supportata dalla Segreteria tecnica indicata all'articolo 9.

2. La valutazione avrà a oggetto la proposta trasmessa dai singoli proponenti; è fatta salva la possibilità per la Commissione, ricorrendone la necessità ai fini valutativi, di richiedere chiarimenti sulla proposta presentata, che dovranno essere forniti entro 10 giorni dalla richiesta.

3. A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio da 0 a 100, con una soglia minima di sufficienza pari a 60 su 100. Saranno finanziate le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

4. La Commissione provvederà a stilare la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti ambiti e criteri di valutazione:

I. QUALITÀ DEL BENE E URGENZA DELL'INTERVENTO (FINO A 15 PUNTI)

a) **Interesse e rilevanza** del museo, archivio, biblioteca, area o parco archeologico e complesso monumentale, la sua *mission*, le collezioni custodite, il rapporto con il territorio, la sua rilevanza sociale (fino a 10 punti);

b) **Urgenza dell'intervento** in relazione allo stato di fatto, alle condizioni di accessibilità e sicurezza e alla rilevanza del luogo della cultura, delle sue collezioni e dei rapporti con il territorio (fino a 5 punti).

II. COERENZA, ORGANICITÀ E QUALITÀ DEL PROGETTO (FINO A 45 PUNTI)



a) Formulazione efficace degli obiettivi progettuali e dei risultati attesi (fino a 5 punti)

Saranno valutati in particolare:

- strumenti, soluzioni, dispositivi e prodotti che rimarranno nella disponibilità del proponente al termine del processo e che dovranno essere chiaramente definiti e misurati attraverso indicatori di risultato (es. impatto in termini di accessibilità, inclusività e di partecipazione, che nel medio termine si auspica di ottenere attraverso la realizzazione degli *output* del progetto). Sarà oggetto di valutazione l'attenzione prestata a tutti i tipi di disabilità (motoria, sensoriale, cognitiva, etc.) e l'offerta, compatibilmente con le caratteristiche del sito, di un'esperienza completa e soddisfacente, con riferimento a tutti gli aspetti della visita (accessibilità, percorribilità, servizi, didattica ed esperienze *ad hoc*).

b) Qualità, innovatività, digitalizzazione (fino a 20 punti)

Saranno valutati in particolare:

- qualità, rigore e completezza del progetto di accessibilità e capacità di assicurarne la tenuta nel tempo e la possibilità di implementarlo attraverso l'utilizzo di tecnologie future;
- capacità di attivare processi di miglioramento di inclusività che consentano di rispondere a rinnovate esigenze di fruizione (culturale, turistica, ambientale, sociale, etc.);
- capacità di migliorare, anche attraverso processi di digitalizzazione, la conoscenza, la conservazione, l'accesso, la gestione e la più ampia e partecipata fruizione culturale del luogo della cultura;
- capacità di porre in essere azioni di valorizzazione coerenti e innovative, che mettano al centro i processi di inclusività.

c) Sostenibilità ambientale dell'intervento di restauro, manutenzione, valorizzazione (fino a 5 punti)

Saranno valutati in particolare:

- progettazione orientata a una bassa esigenza gestionale;
- durabilità nel tempo degli interventi;
- realizzazione di impianti finalizzati alla riduzione del consumo idrico ed energetico;
- utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili;
- riduzione della produzione di rifiuti in fase realizzativa e gestionale.

d) Miglioramento delle condizioni di accessibilità, sicurezza e fruizione (fino a 10 punti)

Saranno valutati in particolare:

- miglioramento delle possibilità di fruizione attraverso un incremento degli orari di visita e/o un'articolazione dell'offerta di servizi, esperienze, iniziative didattiche, pensate per tipologie di pubblico differente nell'ottica della più ampia possibile accessibilità fisica, sensoriale, cognitiva e culturale delle quali possano beneficiare sia il territorio di riferimento che il turismo internazionale;
- adeguamento dei dispositivi di sicurezza agli standard più avanzati.

e) Coinvolgimento e benefici del territorio e della comunità di riferimento (fino a 5 punti)

Saranno valutati in particolare:

- coinvolgimento del contesto locale nel raggiungimento degli obiettivi previsti, nella realizzazione del progetto e nella condivisione dei benefici; ideazione di iniziative integrate a reti e sistemi culturali, coinvolgimento di istituti scolastici ed universitari, associazioni operanti sul territorio.

III. CRONOPROGRAMMA, SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA E MATURITÀ PROGETTUALE (FINO A 30 PUNTI)

a) Indicazione delle fasi operative

Saranno valutati i tempi di svolgimento necessari al compimento di ciascuna fase, la ripartizione del lavoro, delle risorse e delle competenze interne ed esterne al progetto (attraverso cronoprogrammi, analisi *swot*, struttura organizzativa, piano delle risorse occorrenti) (fino a 10 punti).

b) Concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3

È prevista una premialità per i progetti il cui cronoprogramma prevede la conclusione entro il II trimestre 2023, a norma dell'articolo 5, comma 5, del presente Avviso (10 punti).

c) Indicazione delle risorse ed efficienza dell'intervento

Saranno valutate le implicazioni di natura organizzativa e gestionale che possano far presupporre una continuità degli esiti, intesa sia come servizi e soluzioni permanenti e sostenibili, sia come attività, iniziative e servizi replicabili e reiterabili nel tempo, nonché il grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse e nel rispetto dei costi medi per interventi analoghi (fino a 4 punti).

d) Livello di progettazione

È prevista una premialità in funzione del livello di progettazione (definitivo o esecutivo) (fino a 4 punti).

e) Partenariati e/o co-finanziamenti.

Attivazione di partenariati pubblico-privato di supporto alla promozione del bene e/o di strategie di co-finanziamento (fino a 2 punti).

IV. PREVISIONI DI GESTIONE (10 PUNTI)

Saranno valutate la qualità e il grado di elaborazione del Piano di gestione, che dovrà avere una durata almeno decennale. Il Piano di gestione dovrà essere illustrato nella specifica sezione dell'Allegato A e dovrà comprendere:

- una definizione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine associata ad una coerente e conseguente programmazione degli interventi;
- una previsione circa la capacità del progetto di autosostenersi e garantire, nel tempo, un corretto equilibrio tra attività di manutenzione e iniziative di valorizzazione;
- l'indicazione di opportuni strumenti di valutazione degli obiettivi prefissati.

5. Al fine di garantire quanto previsto nel PNRR in termini di distribuzione geografica delle risorse, la graduatoria finale sarà formulata tenendo in considerazione l'obiettivo di destinare almeno **il 50% delle risorse a istituti e luoghi della cultura ubicati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)**. Qualora la graduatoria stilata sulla base del punteggio assegnato dalla Commissione non dovesse consentire il conseguimento di tale obiettivo, si

procederà alla designazione dei Soggetti attuatori individuando, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, i primi soggetti utili ad assicurarne il raggiungimento.

6. La graduatoria di merito e gli elenchi predisposti dalla Commissione saranno quindi trasmessi da quest'ultima al Ministero della Cultura, che provvederà alla relativa approvazione con decreto ministeriale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Cultura.

7. La pubblicazione del decreto nei termini di cui al precedente comma varrà quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.

Art. 11 Obblighi del Soggetto attuatore

1. I soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti a osservare in tutte le fasi di attuazione gli impegni e gli obblighi indicati nel presente articolo, nonché quelli assunti con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo. In particolare, essi dovranno impegnarsi, mediante autochiarazione:

- a dare attuazione all'intervento nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, trasparenza e tracciabilità finanziaria;
- a garantire il rispetto, in fase di attuazione dell'intervento, delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
- a garantire il rispetto, in fase di attuazione dell'intervento, della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità;
- ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- ad effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di renderle alla scrivente Amministrazione, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- al rispetto dell'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo-contabili;
- a svolgere le attività propedeutiche e necessarie alla sottoscrizione degli accordi attuativi;
- a rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

- a rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- a rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione responsabile nella Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dall'Amministrazione responsabile e nella connessa manualistica allegata;
- a dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di progetto e di sottoporre all'Amministrazione responsabile le eventuali modifiche al progetto;
- ad individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando alla scrivente Amministrazione responsabile;
- ad assicurare, ove pertinente, il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative all'intervento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- a rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione responsabile;
- ad adottare il sistema informatico utilizzato dal Ministero della Cultura, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione responsabile;
- imputare nel sistema informativo i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali *milestone* e *target* associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente, ove di propria competenza;
- a caricare sul sistema informatico adottato dall'Amministrazione responsabile i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione responsabile, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
- a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema informativo unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge n. 178/2020 (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per *milestone* e *target* della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale adottato dall'Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione responsabile;

- a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- a consentire l'esecuzione delle verifiche, anche a campione, ad opera del Ministero della Cultura, in qualità di Amministrazione centrale titolare di Intervento PNRR, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della istanza, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- a facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione responsabile, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori pubblici delle azioni;
- a predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione responsabile, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- ad inoltrare le Richieste di pagamento all'Amministrazione centrale, con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei *target* associati alla misura PNRR di riferimento, e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'Amministrazione responsabile;
- a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Amministrazione responsabile riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- a contribuire al raggiungimento dei *milestone* e *target* associati alla Misura e fornire, su richiesta dell'Amministrazione responsabile, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;

- a fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dall'Amministrazione responsabile e per tutta la durata del progetto;
 - a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione responsabile sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. Il Soggetto attuatore dovrà inoltre trasmettere una relazione semestrale sullo stato di avanzamento dell'intervento illustrativa del livello di conseguimento dei *target* e dei *milestone*.
3. Resta ferma, in ipotesi di mancata ottemperanza agli obblighi e agli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR così come individuati nel presente Avviso o nelle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali, la facoltà di attivare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del D.L. n. 77/2021 ovvero la revoca del finanziamento.

Art. 12

Modalità di attuazione degli interventi

1. Tutti gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere attuati nel rispetto delle modalità indicate nelle relative proposte positivamente valutate ai sensi del precedente articolo 10.
2. I Soggetti attuatori, per ogni intervento ammesso al finanziamento, provvedono ad avviare le attività indicate dettagliatamente nel progetto a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

Art. 13

Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese

1. Le risorse assegnate a ciascun Soggetto attuatore saranno erogate dal Ministero della Cultura a valere sulle risorse relative all'Investimento 1.2 "*Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura*" del PNRR, secondo le seguenti modalità:
- a. prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura non superiore al 10% del totale del finanziamento concesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, previa sottoscrizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, per un importo pari all'anticipazione;
 - b. quote intermedie fino al raggiungimento del 90% del totale del finanziamento complessivo concesso; le quote intermedie saranno erogate a fronte di spese effettivamente sostenute per stati di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture pari almeno al 90% della quota precedentemente trasferita, come risultanti dal sistema informatico, di cui all'art.1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020 n.178;
 - c. erogazione finale, a saldo, entro 30 giorni dalla rendicontazione di spesa fino al raggiungimento del 100% del costo complessivo dell'intervento finanziato, corredata della documentazione tecnico-amministrativa contabile attestante la effettiva conclusione e il collaudo/certificazione/verifica dell'intervento.

2. Il Ministero della Cultura, prima di procedere all'erogazione delle risorse, provvederà a verifiche amministrative contabili al fine di accertare la regolarità delle richieste di cui ai suddetti punti, nonché degli atti relativi all'intervento finanziato. In particolare:

a. ai fini delle erogazioni intermedie, il Ministero della Cultura provvederà alla verifica:

- della documentazione giustificativa e probatoria a supporto della spesa sostenuta o dei costi esposti maturati in caso di utilizzo di opzioni di costo semplificato, necessaria all'accertamento della conformità della spesa rispetto alla normativa comunitaria, nazionale, al presente Avviso;
- della regolarità dell'avanzamento dell'intervento finanziato e, in particolare, del rispetto del cronoprogramma;
- della regolarità della spesa sulla base di documenti giustificativi presentati, ovvero dell'ammissibilità delle spese mediante verifica dei seguenti principali aspetti:
 - completezza e coerenza della documentazione giustificativa di spesa (comprendente almeno fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente), ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, del presente Avviso e conformità della documentazione giustificativa di spesa alla normativa civilistica e fiscale;
 - ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa comunitaria e nazionale, dal presente Avviso;
 - eleggibilità della spesa, in quanto sostenuta nel periodo consentito dalle pertinenti disposizioni del PNRR;
 - riferibilità della spesa all'intervento finanziato;
 - rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, dal presente Avviso;
 - rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l'erogazione del finanziamento, avuto riguardo anche agli obblighi da assolversi dai soggetti attuatori in capo a propri affidatari e appaltatori (DURC, antimafia, etc.);
 - assolvimento degli obblighi in materia di avanzamento e monitoraggio di cui al precedente articolo 11;
 - della documentazione a supporto dell'avanzamento degli indicatori legati al raggiungimento dei *target* e *milestone* associati all'intervento PNRR;
 - dichiarazione di aderenza al principio DNSH;
 - dichiarazione di assenza di doppio finanziamento dell'investimento e delle relative spese.

b. ai fini dell'erogazione del saldo il Ministero della Cultura, oltre alla verifica di quanto sopra sub a), provvederà altresì a verificare l'effettivo regolare completamento dell'intervento finanziato, giusta l'acquisizione della relativa documentazione tecnico-amministrativa-contabile di collaudo o regolare esecuzione.

3. Non sono comunque ammissibili le spese che risultino rimborsate a valere su altre fonti di finanziamento, in base a quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 14 Modifiche all'Avviso

1. Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso saranno pubblicate tempestivamente sul sito web del Ministero della Cultura (<https://cultura.gov.it/>).

Art. 15 Variazioni /Modifiche del progetto

1. Il Soggetto attuatore, il cui intervento è stato ammesso a finanziamento, non può apportare modifiche al progetto salvo quanto di seguito esposto.
2. Nel caso in cui intenda apportare modifiche al progetto, il Soggetto attuatore deve presentare formale richiesta al Ministero della Cultura. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione descrittiva dell'intervento variato.
3. Solo a seguito della ricezione della domanda di modifica, il Ministero della Cultura valuta l'approvazione della modifica verificandone l'ammissibilità/legittimità a termini della normativa europea e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:
 - la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
 - le previsioni inerenti ai *target* e ai *milestone* associati all'investimento PNRR in oggetto non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica;
 - in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all'intervento;
 - l'intervento interessato dalla modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento.
4. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Ministero della Cultura può richiedere l'invio di documentazione integrativa, che deve essere trasmessa entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
5. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica viene comunicata entro 20 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 4, dalla ricezione della documentazione integrativa.

Art. 16

Sanzioni (revoca del contributo e sospensione)

1. Il finanziamento concesso può essere ridotto in conseguenza della mancata rendicontazione delle spese ovvero del ritardo e/o mancato conseguimento degli obiettivi inerenti i *milestone* e *target* coerenti con il presente Avviso, o dell'inammissibilità delle spese rendicontate, ancorché sostenute (revoca parziale).
2. Può essere disposta la revoca integrale del finanziamento assegnato nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti, nonché nel caso di violazione e/o inadempienza agli obblighi di cui al presente Avviso, o assunti con l'atto d'obbligo;
3. In particolare, si può procedere alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:
 - a. irregolarità, frodi, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi;
 - b. difforme esecuzione dell'intervento, ovvero mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti dall'investimento. Entro agosto 2023, il Ministero della Cultura effettua le verifiche dello stato di avanzamento conseguito al 30 giugno 2023 dagli interventi rispetto ai cronoprogrammi procedurali e di spesa previsti dalle proposte ammesse a finanziamento, in esito alle quali sono assunti i conseguenti provvedimenti di revoca, ove ne ricorrano le condizioni;
 - c. in casi di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - d. in caso di mancato rispetto di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l'attuazione del PNRR.

4. Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 15, le modifiche progettuali non tempestivamente comunicate all'Amministrazione, o non approvate da quest'ultima, comportano la decurtazione dei costi ammissibili collegati alle attività modificate, e, nei casi più gravi, la revoca integrale dal finanziamento concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.
5. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.
6. Nel caso di revoca parziale o integrale, il Soggetto attuatore è tenuto a restituire le somme già erogate dal Ministero della Cultura in suo favore.
7. Le risorse residue a seguito dei casi di revoca indicati sono riallocate secondo la graduatoria di cui all'articolo 10 del presente Avviso, al fine di assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della Misura.

Art. 17 **Potere sostitutivo**

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione dell'intervento finanziato, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, sono attivati i poteri sostitutivi secondo le modalità indicate nel presente articolo, nel rispetto di quanto indicato all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.
2. Viene assegnato al Soggetto attuatore inadempiente un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della Cultura, sentito il Soggetto attuatore, il Consiglio dei Ministri individua l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.

Art. 18 **Stabilità dei progetti/interventi**

1. L'intervento ammesso a finanziamento, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
 - b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà, di una infrastruttura;
2. La violazione del presente articolo legittima il Ministero della Cultura a recuperare il finanziamento erogato in misura proporzionale al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

Art. 19 **Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., è la dott.ssa Elisabetta Scungio, Funzionario Storico dell'Arte della Direzione generale Musei.
2. Le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso devono essere inoltrate al seguente indirizzo PEO: dg-mu.pnrr-privati@beniculturali.it Alle domande pervenute non si dà riscontro per risposta singola, ma mediante la pubblicazione periodica di "FAQ" sulla pagina del sito web della Direzione generale Musei.

Art. 20
Tutela della privacy

1. Il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della presente procedura è effettuato in osservanza della normativa vigente in materia di riservatezza, D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm.ii.
2. I dati personali sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente procedura secondo le disposizioni contenute nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 21
Controversie e foro competente

1. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 22
Disposizioni finali e rinvio

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Ministero della Cultura (<https://cultura.gov.it/>).
2. La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
3. Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso si rinvia alle norme europee, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

Il Direttore Generale
Prof. Massimo Osanna